Allegato 2

Relazione illustrativa dello schema di
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 (NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI) RECANTE DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA, POLIZIA DELLE ACQUE, E SERVIZIO DI PIENA

Il presente regolamento recepisce, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dell'articolo 5 della l.r. 80/2015, disciplinando su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento.

Nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e tutela della difesa del suolo, il presente regolamento in attuazione di quanto stabilito all'articolo 89 del d. l.g.s. n. 112 del 1998, disciplina in modo esclusivo l'attività di polizia delle acque, polizia idraulica e di pronto intervento, dettando indirizzi e modalità per l'esercizio dell'attività di presidio idraulico, quale insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), nonché sulle opere idrauliche, e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento di piena al fine di garantire il buon regime delle acque. Tale attività ricomprende le funzioni svolte nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

In particolare vengono disciplinate le attività amministrativa di vigilanza e controllo di polizia delle acque e di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle relative aree di pertinenza, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R.

Le finalità sono perseguite attraverso la definizione di criteri e condizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di:

- rilascio di autorizzazioni idrauliche di cui al r.d. 523/1904;
- rilascio dell'atto di omologazione di progetti di opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), della l.r. 80/2015, realizzate da enti diversi dalla Regione;
- classificazione delle opere idrauliche e acquisizione delle stesse al demanio regionale
- vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia di polizia delle acque e polizia idraulica.
- svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo in caso di evento, ivi comprese le funzioni attinenti al servizio di piena e al pronto intervento idraulico e all'attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

Il regolamento disciplina il procedimento di rilascio di autorizzazioni/omologazioni, con particolare riferimento:
• alla durata dell'autorizzazione/omologazione;

• all'entità delle garanzie finanziarie da presentare per la salvaguardia del bene demaniale e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;
• forme di coordinamento e semplificazione procedurale.

Tale disciplina si rende necessaria al fine di omogeneizzare l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali, in conseguenza del trasferimento delle competenze in materia di difesa del suolo dalle Province alla Regione, attuata con Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22.

La presente proposta di regolamento è composta da 39 articoli raggruppati 4 Capi di cui se ne espongono di seguito i contenuti generali.

All'interno del **Capo I** sono contenuti l'oggetto del regolamento così come già enunciato e le definizioni.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del presente Regolamento.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni necessarie per l'applicazione del Regolamento.
In particolare viene introdotta la definizione di attività di presidio idraulico, quale insieme delle attività di vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, nonché sulle opere idrauliche, e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento di piena al fine di garantire il buon regime delle acque.

Il **Capo II** reca disposizioni in merito al rilascio di autorizzazioni, omologazioni e altri atti amministrativi

Gli articoli 3 e 4 dispongono in merito al rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte del settore regionale competente, quale atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, nei casi non disciplinati dal d.p.g.r. 60/R/2016.

L'articolo 5 definisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione e il termine per la conclusione del procedimento volto ad accertare il rispetto della compatibilità idraulica.

L'articolo 6 dispone in merito agli interventi a difesa dei beni privati, di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904. Tali interventi, ove non rientranti nella disciplina di cui al regolamento 60/R/2016, sono assoggettati ad autorizzazione idraulica; le spese per la loro realizzazione e manutenzione straordinaria sono a totale spese del soggetto privato interessato, proprietari o possessori frontisti.

L'articolo 7 definisce i contenuti della domanda di autorizzazione e le modalità di rilascio della stessa.

Gli articoli da 8 a 10 dispongono in merito ai contenuti, alla durata e alle modalità di rinnovo dell'atto di autorizzazione idraulica. Tale autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni.

L'articolo 11 specifica gli obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione al termine dei lavori, anche ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria, di cui all'articolo 12, ove rilasciata.

L’articolo 12 detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie, eventualmente richieste dal settore regionale quale condizione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi.

L’articolo 13 specifica i casi in cui è prevista la revoca o la decadenza dell’autorizzazione idraulica ad opera del settore regionale competente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o sulla base di nuovi presupposti e valutazioni delle originarie circostanze di fatto.

L’articolo 14 disciplina il caso dell’autorizzazione provvisoria nel caso di opere e/o interventi che rivestono carattere di particolare urgenza, volti a garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, da rilasciare al soggetto interessato senza particolari formalità, nelle more della presentazione della documentazione prevista dall’articolo 7 nei termini stabiliti dal presente articolo.

L’articolo 15 definisce le modalità di rilascio dell'omologazione, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d), della l.r. 80/2015 e dettaglia i contenuti dell’istanza di omologazione.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 definiscono il termine per la conclusione del procedimento di omologazione e le verifiche da eseguire al termine dei lavori ad opera della struttura regionale territorialmente competente, volte a verificare lo stato dell’opera idraulica, o di bonifica, realizzata rispetto al progetto omologato.

L’articolo 20 detta disposizioni in merito alla varianti in corso d’opera dei progetti omologati.

L’articolo 21 disciplina le domande di concessione soggette a procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs.152/06 e della legge regionale 12 febbraio 2010 n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), specificando che le domande sono procedibili solo a seguito dell’adozione dei provvedimenti di esclusione di assoggettabilità e della pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva.

L’articolo 22 detta disposizioni in materia di sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

L’articolo 23 stabilisce i criteri per la determinazione degli oneri istruttori.

L’articolo 24 specifica le modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni ai fini del presente capo.

Il **CAPO III** detta disposizioni in merito alla procedura di classificazione delle opere idrauliche e di acquisizione al patrimonio regionale.

Gli articoli 25 e 26 stabiliscono i criteri e le modalità per la classificazione delle opere idrauliche secondo le categorie di cui agli articoli 5, 7, 9, 11 del r.d. 523/1904.

Gli articoli 27 e 28 definiscono la procedura per l’acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione e dalla Regione stessa.

L’articolo 29, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, dispone in merito alla possibilità di acquisire gratuitamente e su volontà del proprietario, al demanio regionale, beni di intestata proprietà di terzi, in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale.

Il **CAPO IV** detta disposizioni in merito all’attività di vigilanza e controllo, accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.

Gli articoli 30 e 31 definiscono l’attività di presidio idraulico di cui all’articolo 2, tra cui rientrano le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica, polizia delle acque e le funzioni attinenti all’attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile), tra cui quelle relative al servizio di piena e al pronto intervento idraulico.

Gli articoli da 32 e 34 dettano disposizioni in merito allo svolgimento dell’attività di presidio territoriale idraulico, così come definita all’articolo 31.

Gli articoli da 35 a 38 disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa, i contenuti del verbale di accertamento e la procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa.

L’articolo 39 dispone in merito all’entrata in vigore del presente Regolamento.